

TI_GERICHTE 52.2025.124 vom 31. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.124

FR: TI_GERICHTE 52.2025.124 du 31 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 52.2025.124 del 31 marzo 2025

Regeste

Commessa pubblica. Esclusione dal concorso per vizi formali (raschiatura e correzione prezzi sul modulo d'offerta)

Erwägungen

E. 40

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110); che l'art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP (che elenca alcuni motivi di esclusione dell'offerta) prevede che l'esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti; è unicamente permesso di fare capo a un apposito foglio di correzione (cfr. anche l'art. 26 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100); che resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFP, Lugano 2008, pag. 34); che, come ricordato in narrativa, il capitolato d'appalto conteneva alla pagina 2 l'usuale formulario, denominato Correzioni dell'elenco prezzi , destinato a permettere ai concorrenti di rettificare eventuali prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, sovrascritture o altri accorgimenti; lo scopo dell'utilizzo di questo formulario è essenzialmente quello di prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte (STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008); che tale foglio di correzione ribadiva inoltre chiaramente ed esplicitamente che qualsiasi correzione o cancellatura dei prezzi unitari e/o globali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara; che dalle pagine 4, 6 e 13 del modulo d'offerta della ricorrente risulta che essa in quattro posizioni ha cancellato, oscurandoli con una penna di colore nero, i prezzi unitari e/o globali inizialmente inseriti e ne ha successivamente scritti altrettanti appena sopra la cancellatura, al di fuori dello spazio a ciò preposto; a ragione l'ente appaltante l'ha quindi esclusa dalla gara in quanto non conforme ai requisiti di gara e alle chiare norme testé citate; che una simile conclusione non viola il divieto di formalismo eccessivo: prescrizioni formali, anche rigorose, sono ammissibili se tutelano un interesse degno di protezione e non fine a sé stesso quale quello di evitare contestazioni sull'ammissibilità e l'autenticità di offerte recanti correzioni o cancellature e di impedirne la loro modifica una volta depositate (Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth Lang/Evelyne Clerc , Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 446, 456); che d'altra parte, eventuali dubbi sulla corretta compilazione del modulo d'offerta e le modalità di correzione di possibili errori avrebbero dovuto indurre la ricorrente a interpellare il

committente; che la mancata esclusione dell'insorgente avrebbe peraltro comportato una lesione del principio della parità di trattamento dei concorrenti; che, visto quanto precede, la decisione di esclusione resiste alle censure della ricorrente che non può pertanto aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale; che le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm); essa rifonderà al committente, patrocinato, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà al CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.